

Codice A1816A

D.D. 26 agosto 2015, n. 2065

L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i. - Regolamento forestale artt. 2 e 6 del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013 - Proponente: ROA' Fabrizio - Taglio di un lotto boschivo in localita' Calmetta in comune di Roburent (CN) - Proposta di autorizzazione n. 2015/26180 -

PRESO ATTO del D.lgs. 227/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., art. 14 lett. c);

VISTI i Regolamenti di attuazione dell'art. 13 della Legge regionale n. 4 del 10/02/2009, artt. 2 e 6 D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 ed il D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013;

VISTA la D.G.R. n. 54-7409 in data 07/04/2014 – L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione;

VISTI la proposta di autorizzazione n. 2015/26180, il progetto allegato e l'integrazione, redatti dal Dott. For. Davide Sagnelli, Via del Risorgimento, 6 - 12084 Mondovì (CN) per conto del proponente ditta Fabrizio Roa' di Roburent (CN), presentata alla Regione Piemonte Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale di Cuneo, richiesta per l'intervento selvicolturale di “Taglio del lotto boschivo ceduo di proprietà privata in località Calmetta” in comune di Roburent;

CONSIDERATO che l'intervento ricade nel SIC IT1160026 “Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bossea”;

PRESO ATTO che con nota prot. 14518/A16.19.0 class. 13.200.20/VALINC/81/2015A in data 18/05/2015 inviata dalla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Aree Naturali Protette che cita quanto segue “Si ritiene che l'intervento sia compatibile con le esigenze di conservazione dell'area Rete Natura 2000”;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo in data 17/08/2015, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali proposti;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli n. 4 e n. 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, ai sensi dell'art. 14 della L.r. n. 4 del 10/02/2009, ed ai sensi degli artt. 2 e 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e del D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013, la ditta Roa' Fabrizio di Roburent (CN) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in comune di Roburent (CN), per il “Taglio del lotto boschivo ceduo di proprietà privata in località Calmetta” così come descritti nella proposta di autorizzazione n. 2015/26180 e nelle integrazioni rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie così come indicato nella planimetria allegata al progetto ed essere conforme allo stesso;
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;

- il taglio dovrà essere effettuato con una matricinatura a gruppi previa delimitazione degli stessi iniziando dalle aree di saggio in modo tale da essere d'indicazione per la tipologia d'intervento selvicolturale e verificando costantemente i parametri di copertura;
- le piante dovranno essere rilasciate in modo tale da mantenere e garantire la protezione del versante da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico quali erosione del terreno e rotolamento di sassi e movimento del manto nevoso. Sarà cura del Progettista/Direttore dei Lavori valutare se sia necessario mantenere una copertura maggiore e/o predisporre l'eventuale rilascio di piante atterrate e quant'altro necessario per evitare i fenomeni sopra indicati;
- non si dovranno abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimali ecc. in rii e corsi d'acqua in genere, l'accatastamento dei rami e del legname dovrà avvenire in aree sicure;
- il quantitativo della massa legnosa esboscata non dovrà superare quanto indicato nel progetto;
- il quantitativo della massa legnosa minimo da rilasciare dovrà essere quello indicato nel progetto, nel caso in cui tale indice non venga raggiunto si dovrà provvedere ad intervenire su un minor quantitativo di legname;
- per quanto non indicato nel progetto si dovranno rispettare le norme delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" approvato con D.G.R. n. 54-7409 in data 07/04/2014 ed il D.P.G.R. 2/R del 21/02/2013;
- si dovrà rispettare quanto indicato dall'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del reg. for. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- facendo riferimento all'elaborato "Programmazione pluriennale" gli interventi selvicolturali dovranno concludersi entro 2 anni dalla data dell'Autorizzazione regionale anche ai sensi dell'art. 6 (Autorizzazione con progetto di intervento) comma 4.

Ai sensi dell'art. 6 comma 5 entro sessanta giorni dalla conclusione dell'intervento è trasmessa, alla Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, Corso De Gasperi n. 40 – 12100 Cuneo la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Determinazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dal Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di sicurezza.

La presente Determinazione non esonera dall'obbligo di dotarsi di ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria in applicazione della normativa vigente.

Il Proponente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente Determinazione e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente, da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della l.r.22/2010, nonché ai sensi dell'art.23, comma 1, lettera a) del D.lgs n.33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Gianpiero Cerutti